ODG

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA/AUDIO-VIDEOCONFERENZA O MISTA”.

…….

Dopo di che,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione del …………..

**Richiamato** il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale di Malonno, da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 27.03.1993;

**Richiamati**, altresì:

* l’art.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. che stabilisce: *“nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;*
* l’art.38 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. che dispone: *“il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, sia disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte” e che “i consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa”;*
* l’art. 42, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce all’organo consiliare la competenza ad approvare la disciplina regolamentare;

**Considerato che:**

* l’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità - per gli Organi dei Comuni che non avessero regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in audio-videoconferenza - di riunirsi secondo tali modalità “*nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;*
* stante l'assenza, presso questo Ente, di un'apposita regolamentazione, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate misure organizzative urgenti al fine di garantire il regolare svolgimento delle sedute degli Organi dell’Ente, eventualmente da individuarsi anche nei collegamenti in audio-videoconferenza o mista;

**Rilevato che:**

* l'esperienza sinora condotta ha evidenziato la funzionalità dello svolgimento delle sedute degli Organi dell’Ente in audio-videoconferenza o mista, rendendone più agevole la partecipazione dei relativi membri;
* indipendentemente dal termine dello stato di emergenza, è volontà dell’Ente mantenere la possibilità di svolgimento delle sedute della Giunta e/o del Consiglio Comunale in modalità telematica/audio-videoconferenza o mista, anche per far fronte ad eventuali future esigenze che potrebbero limitare le riunioni in presenza, a tal fine codificando sia le regole di svolgimento delle sedute in videoconferenza , sia le regole di comportamento dei membri degli Organi collegati da remoto;

**Preso atto** della circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.33/2022 la quale evidenzia, sulla scorta del delicato parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che *“gli Enti Locali possano, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizione per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l’adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 TUEL (che tenga conto anche della peculiarità dei diversi organi degli enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza - in assenza di una specifica norma regolamentare che ne preveda e disciplini l’impiego anche in via ordinaria - era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”;*

**Atteso che** la stessa Avvocatura Generale dello Stato - nel rilasciare il parere di cui appena sopra - ha, altresì, evidenziato che *"il D.Lgs. 07/03/2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b); 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni*

*nel rispetto delle Linee guida ..”;*

**Considerato che** l’adozione di un Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni in modalità telematica/audio-videoconferenza o mista può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei membri degli Organi al loro ruolo pubblico e garantire egualmente la trasparenza dell’operato dell’Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

**Rilevato che** le attuali tecnologie - avanzate, facilmente e gratuitamente disponibili sul mercato a disposizione dell’Ente consentono con estrema semplicità, sicurezza e trasparenza lo svolgimento delle sedute collegiali anche in modalità telematica/audio-videoconferenza o mista;

**Considerato che:**

* l’essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità per i legittimati di discutere e votare simultaneamente sulle materie poste all’ordine del giorno, mentre la compresenza fisica nel medesimo luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazioni simultanee;
* la compresenza fisica, però, oggi risulta un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedimenti stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli Organi collegiali comunali, se si considera l’elevatissimo grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, garantito dall’evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio-visivi attuali;

**Visto** ed attentamente esaminato il testo del Regolamento in oggetto, appositamente predisposto dagli uffici comunali, composto da premesse e n.8 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione;

**Dato atto che** che il Regolamento in parola, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sarà applicabile, nel pieno rispetto delle operazioni di verbalizzazione, delle disposizioni in materia di convocazione, di quorum deliberativi e votazioni previste dalla Legge;

**Precisato che**, con specifico riferimento all’Organo di indirizzo e controllo dell’Ente, la presente disciplina costituisce elemento integrativo del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**Ritenuto** pertanto opportuno, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, approvare dedicato *“Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in modalità telematica/audio-videoconferenza o mista”*, disciplinante le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni in collegamento da remoto, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisito ed allegato** il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

**Dato Atto** che la presente deliberazione non comporta effetti, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “T.U.E.L.” – D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

**Tutto ciò** premesso,

**Con voti** favorevoli n. …… , astenuti e contrari ….. espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

**D E L I B E R A**

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare**, per le motivazioni descritte in premessa, il *“Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in modalità telematica/audio-videoconferenza o mista”*, disciplinante le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni in collegamento da remoto, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **Di abrogare** qualsiasi eventuale disciplina precedentemente adottata e, in ogni caso, abrogare ogni altra norma interna in contrasto con il presente Regolamento.
4. **Di pubblicare** il presente Regolamento nella dedicata sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale.
5. **Di dare atto**, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO**,** di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

CON VOTI **,** espressi in forma palese,

## D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.